



U.S.I.F.

(Unione Sindacale Italiana Finanziari)



SEGRETERIA TECNICA NAZIONALE

Verbale di Segreteria Tecnica del 8 marzo 2023

In data odierna alle ore 20:00, in videoconferenza, si riuniscono in rappresentanza degli organi tecnici dell'Usif:

- Carmelo Versace (Coord. Naz. Segreteria Tecnica);
- Umberto Condemi (Presidente);
- Gaetano Paiano (Resp. Uff. della Segret. Naz. Generale);
- Giuseppe Petruzzo (Segreteria Tecnica- Resp. Naz. Normative interne);
- Davide Sera (Resp. Naz. Ufficio Legale);
- Gaetano Blasi (Resp. Naz. Privacy);
- Stefano Colapietro (Membro Collegio dei Probiviri);
- Luca Favale (Presidente Collegio dei Sindaci);
- Adriano Persano (Segreteria Tecnica – Resp. Naz. Tesseramenti)

presiede la riunione Carmelo Versace ed identifica i partecipanti per conoscenza diretta, Segretario Adriano Persano.

I predetti fanno constatare quanto segue:

1. In data 13 nov 2022 – giusta assemblea del Congresso Nazionale - gli uffici Tecnici s.m.g. ricevono la delega ad effettuare l'adeguamento obbligatorio dello Statuto alla L. 46/2022 (*vgs all. 1*);
2. La Segreteria Tecnica ha coordinato le operazioni insieme alla Presidenza per le modifiche *de quo*;
3. Dopo aver sentito i vari uffici tecnici ed aver acquisito le osservazioni, inerenti alle modifiche di propria competenza, si è proceduto alla redazione ed all'aggiornamento dello Statuto in conformità a quanto disposto dal MEF nelle osservazioni pervenute (*vgs all. 2*);



Sede nazionale USIF: Viale Castro Pretorio, 30 - 00185 – Roma
Email: segreteria.technica@usif.it

Per quanto detto si approva all'unanimità l'allegato Statuto adeguato alla norma (L. 46/2022) (vgs all. 3).

La Segreteria Tecnica si occuperà della registrazione dello Statuto adeguato all'A.E. per poi trasmetterlo alla Segreteria Generale per le incombenze di competenza.

Allegati:

1. Verbale di assemblea del 13 nov 2022 del Congresso Nazionale dell'Usif;
2. Osservazioni di adeguamento pervenute dal Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del M.E.F. – prot. N. 33710 del 01/03/2023;
3. Statuto dell'Usif adeguato alla L. 46/2022 redatto in data 05/03/2023;

Partecipano ai lavori e firmano per l'approvazione del nuovo Statuto dell'Usif:

- Carmelo Versace (Coord. Naz. Segreteria Tecnica);
- Umberto Condemi (Presidenza);
- Gaetano Paiano (Resp. Uff. della Segret. Naz. Generale);
- Giuseppe Petruzzo (Segreteria Tecnica/resp. Normative interne);
- Davide Sera (Ufficio Legale);
- Gaetano Blasi (Resp. Naz. Privacy);
- Stefano Colapietro (Collegio Probiviri);
- Luca Favale (Collegio dei Sindaci);
- Adriano Persano (Membro Segreteria Tecnica – Resp. Naz. Tesseramenti)

Presidente assemblea



(Carmelo Versace)

Segretario assemblea



(Adriano Persano)

10 MAR. 2023

Registrato all'Ufficio Territoriale di Lecce il.....

al n° 418 serie 3 esatti

e 200,00 (duecento) 00,00

con Mod. F24 del 09/03/2023

IL RESPONSABILE DEL FRONT-OFFICE



Sede nazionale USIF: Viale Castro Pretorio, 30 - 00185 – Roma

Email: segreteria.technica@usif.it

3 418 10/03/2023

0,00 TUP23L000418000VD
200,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TUP



U.S.I.F.

UNIONE SINDACALE ITALIANA FINANZIERI

STATUTO





TITOLO I

COSTITUZIONE PRINCIPI E FINALITA'



Art. 1

(Nozione)

L'Unione Sindacale Italiana Finanziari, d'ora in avanti denominata U.S.I.F., è un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari indipendente costituita da appartenenti alla Guardia di Finanza. L'U.S.I.F. è costituito, amministrato e rappresentato da appartenenti alla Guardia di Finanza in attività di servizio e in posizione di ausiliaria.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3 e dell'articolo 1, comma 6, della legge 28 aprile 2022, n. 46, non possono aderire all'associazione il Comandante Generale del Corpo della Guardia di finanza e i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi.

L' U.S.I.F. ha sede legale in Via del Castro Pretorio n. 30, Roma.

Art. 2

(Principi e Valori)

L' U.S.I.F. ispira la propria organizzazione interna e la propria attività ai principi ed ai valori della Costituzione Italiana.

L' U.S.I.F., si amministra e decide le sue funzioni nel pieno rispetto del principio di neutralità di cui agli artt. 97 e 98 della Costituzione e nella più assoluta indipendenza dalla pubblica amministrazione, dal governo, dai partiti politici, dalle sette filosofiche, dalle confessioni religiose e da ogni altra diversa organizzazione sindacale.

L'ordinamento interno dell'organizzazione dell'associazione è democratico con conseguente uguaglianza e parità di posizioni di tutte le iscritte e gli iscritti senza alcuna distinzione di sesso, fede religiosa, etnia, ruolo, qualifica o funzione professionale all'interno della Guardia di Finanza. L' U.S.I.F. è estraneo a qualsiasi competizione elettorale politica e amministrativa.

U.S.I.F. – Unione Sindacale Italiana Finanziari

Art. 3
(Finalità)



L' U.S.I.F. persegue la difesa dei diritti e degli interessi degli operatori e delle operatrici della Guardia di Finanza anche nell'interesse della collettività ed espleta l'attività di tutela professionale delle donne e degli uomini della Guardia di Finanza nel rispetto di quanto previsto dalla legge 28 aprile 2022, n.46.

L' U.S.I.F. si adopera per la realizzazione dei valori di confederalità con altri sindacati costituiti da appartenenti ad altri corpi militari, nel rispetto della piena autonomia di ciascuna organizzazione sindacale ove a ciò non ostino norme di legge e regolamenti.

L' U.S.I.F. si prefigge di:

1. studiare, coordinare e operare per la difesa e il raggiungimento, davanti a tutte le istanze pubbliche e private, degli interessi economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali, assistenziali, morali e materiali degli iscritti;
2. curare e rinsaldare le linee di solidarietà ed amicizia tra i componenti lo stesso ruolo e tra questi e quelli dei ruoli diversi, sulla base anche di una reale giustizia retributiva;
3. rappresentare gli interessi del personale organizzato in tutti gli organismi in cui sia richiesta e prevista una rappresentanza della categoria al fine di assicurare le migliori condizioni di vita e di lavoro delle operatrici e degli operatori della Guardia di Finanza, sul piano normativo, economico, del trattamento a tutti i livelli e delle pari opportunità professionali;
4. assistere gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione e dei doveri derivanti dal giuramento prestato;
5. ricercare e perseguire le soluzioni più idonee per favorire una sempre maggiore qualificazione professionale degli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza;
6. fornire assistenza anche qualificata, servizi diversificati a vantaggio dei propri iscritti, tra cui, ma non solo, i servizi di assistenza fiscale e di patronato sia direttamente che in virtù di apposite convenzioni con terzi soggetti nel rispetto del limite previsto dall'articolo 4, comma 1, lett. i) della legge 28 aprile 2022, n. 46;
7. organizzare e partecipare a dibattiti su temi inerenti alla sicurezza, alla legalità e alla lotta al crimine che contribuiscano a migliorare il livello di sicurezza pubblica



per il paese.

Art. 4

(Divieti ed esclusioni)

L' U.S.I.F. non può aderire o federarsi ad altre associazioni sindacali diverse dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Parimenti agli iscritti è fatto espresso divieto di sciopero e di aderire ad altre associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

L'U.S.I.F. si astiene dal promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare i propri associati a parteciparvi.

È esclusa la trattazione delle materie attinenti all'ordinamento, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico operativo, al rapporto gerarchico funzionale e all'impiego del personale.

Art. 5

(Iscrizione)

L'iscrizione all' U.S.I.F. è volontaria e avviene mediante presentazione della domanda su modulo cartaceo alla struttura territoriale competente.

Con la presentazione della domanda di iscrizione, l'associato appartenente al Corpo, in servizio o in ausiliaria, si impegna a rilasciare delega, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 28 aprile 2022, nr. 46, a favore di U.S.I.F. per la riscossione di una quota mensile dello stipendio o della pensione provvisoria.

Nel rispetto delle limitazioni soggettive previste dalla legge 28 aprile 2022, n. 46, sopra richiamate dall'articolo 1, comma 2, l'iscrizione è aperta agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, in servizio e in ausiliaria, di ogni categoria. In ogni caso, al fine di garantire il rispetto del principio di coesione, la rappresentanza di una singola categoria non può superare il limite del 75 per cento degli iscritti.

A tutela dell'organizzazione sindacale la domanda di iscrizione viene respinta:

1. nei casi gravi di condanne penali, sino all'espiazione della pena;
2. di documentata attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili



U.S.I.F. – Unione Sindacale Italiana Finanziari



4



con il presente Statuto (organizzazioni segrete, criminali, massoniche o razziste).

Con l'iscrizione all'associazione professionale a carattere sindacale tra militari sono automaticamente accettati i principi e le norme dello Statuto.



Art. 6

(Indivisibilità degli interessi sindacali fra tutte le categorie del personale)

Gli interessi sindacali di tutte le categorie del personale della Guardia di Finanza iscritte all' U.S.I.F. sono indivisibili.

Essi sono rappresentati e tutelati unitariamente dagli eletti senza distinzione di ruolo, di grado, di qualifica e di funzione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA



Art. 7

L' U.S.I.F. è organizzato nel rispetto del principio di democraticità al fine di assicurare la piena partecipazione dei propri associati, tra i quali, in particolare, il personale femminile.

Tutte le cariche centrali e periferiche sono elettive e hanno la durata fissata dal presente statuto e possono essere ricoperte unicamente da iscritti all'U.S.I.F. in servizio effettivo che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio e dal personale in ausiliaria iscritto all'associazione stessa, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della citata legge n. 46 del 2022.

Tutti gli iscritti che rivestono cariche all'interno dell'U.S.I.F. operano in base alle facoltà e prerogative espressamente indicate all'articolo 5 della Legge 28 aprile 2022, n. 46.

Vige il divieto di eleggibilità per gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo nonché per i militari iscritti che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 46/2022 (che abbiano riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato, che si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, che

U.S.I.F. – Unione Sindacale Italiana Finanziari

5

si trovino in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato).

La durata delle cariche direttive è di quattro anni (non frazionabili), per massimo due mandati consecutivi, con possibilità di rinnovo trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 46/2022.



Art. 8

(Organizzazione periferica)

L'organizzazione periferica dell'U.S.I.F., è composta da:

1. la Sezione Locale che costituisce la struttura di base e si denomina dal posto di lavoro o dalla località ove ha sede;
2. il Consiglio Provinciale;
3. la Segreteria Provinciale;
4. il Consiglio Regionale;
5. la Segreteria Regionale;



Art. 9

(Costituzione e funzioni degli organi periferici)

- 1) La Sezione Locale costituisce la struttura di base dell'U.S.I.F. Sono organi della Sezione Locale: il Segretario e il Vice Segretario.

Il Congresso della Sezione Locale, composto da tutti gli iscritti e, in seconda convocazione la maggioranza dei presenti della Sezione in regola con il tesseramento e con la contribuzione sindacale, elegge il Segretario ed il Vice Segretario nonché i delegati al Congresso Provinciale.

Il Congresso è valido quando alla votazione partecipa il 50% + 1 degli iscritti e, in seconda convocazione la maggioranza dei presenti.

Il Segretario, nell'ambito di competenza della Sezione, ha il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni statutarie; di compiere tutte le attività di pubblicazione e di divulgazione dell'attività dell'associazione professionale

U.S.I.F. – Unione Sindacale Italiana Finanziari

6

a carattere sindacale tra militari; di curare il proselitismo ed il tesseramento, di riunire gli iscritti, quando necessario, e non meno di una volta ogni due mesi. È coadiuvato da un Vice Segretario che lo affianca nelle attività e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento.

Il Segretario ed il Vice Segretario durano in carica quattro anni.

- 2) Il Consiglio Provinciale elegge la Segreteria Provinciale che è composta da un Segretario Provinciale, eventualmente da un Segretario Provinciale Aggiunto e da un massimo di quattro Vice Segretari.

Nomina, inoltre, gli addetti all'Ufficio Organizzativo ed all'Ufficio Amministrativo, che possono essere anche estranei alla Segreteria stessa.

- 3) La Segreteria Provinciale provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio Provinciale e delle direttive nazionali.

I rapporti con l'Amministrazione della Guardia di Finanza, in relazione al perseguimento delle finalità associative sono tenuti nel rispetto del quadro normativo vigente.

Programma e realizza la propaganda nell'ambito provinciale; indice convegni, dibattiti e seminari di studio per il miglior perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto.

Gestisce i contributi spettanti all'associazione professionale a carattere sindacale tra militari a livello Provinciale, avendo cura di tutte le sue strutture e fornendo alle Segreterie Locali il materiale di cui necessitano in relazione alle loro disponibilità.

Verifica sull'osservanza e sugli adempimenti richiesti dalle norme statutarie, tenendo informata la Segreteria Generale delle varie situazioni locali.

Prepara, per l'approvazione da parte del Consiglio provinciale (annualmente), il bilancio preventivo, entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

È responsabile della gestione finanziaria a livello provinciale nel rispetto del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Provinciale.

Sia il bilancio preventivo, sia il rendiconto annuale dovranno essere inviati alla Segreteria Regionale di competenza entro 5 giorni dalla relativa approvazione.

Si riunisce, ove possibile, almeno due volte l'anno o su convocazione del



Segretario Provinciale con deliberazione a maggioranza semplice della stessa Segreteria. La Segreteria Provinciale dura in carica quattro anni. Le contestuali dimissioni del Segretario e della maggioranza dei suoi membri comportano la decadenza dell'intera Segreteria ed in tal caso, dovrà essere convocato il Congresso Provinciale per il rinnovo di tutti gli organi provinciali.



- 4) Il Consiglio Regionale è organo di controllo e coordinamento dell'attività sindacale in ambito regionale. Il Consiglio Regionale è composto normalmente da quindici consiglieri e, comunque, da non più di ventuno, con almeno un rappresentante per ogni provincia. Il numero dei consiglieri può essere elevato qualora la struttura regionale abbia più di 1500 iscritti. Esso elegge la Segreteria Regionale, che è composta da un Segretario Regionale, da un eventuale Segretario Regionale Aggiunto e da un massimo di tre Vice Segretari Regionali. Nomina, inoltre, gli addetti all'Ufficio Organizzativo ed all'Ufficio Amministrativo, che possono anche essere estranei alla Segreteria stessa.

Esso coordina tutte le scelte sindacali deliberate dalle strutture provinciali, attuando le direttive emanate dalla Segreteria Generale ed ha il compito di esaminare e approvare:

- il bilancio preventivo regionale, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce;
- il rendiconto regionale della gestione precedente, entro il 28 febbraio dell'anno successivo;

che la Segreteria Regionale sottoporrà al Consiglio Regionale.

Si riunisce, ove possibile, due volte l'anno o su convocazione del Segretario Regionale con deliberazione a maggioranza semplice della Segreteria Regionale.

Il Consiglio Regionale dura in carica quattro anni.

- 5) La Segreteria Regionale provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio Regionale e delle direttive nazionali. Prepara, per il Congresso Regionale, la relazione ed il rendiconto consuntivo da sottoporre a quest'ultimo per l'approvazione. Programma, di intesa con le strutture provinciali, e coordina la propaganda nell'ambito regionale; indice convegni, dibattiti e seminari di studio per il miglior perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto. Gestisce i contributi spettanti all'associazione professionale a carattere sindacale Regionale. Verifica sull'osservanza a sugli adempimenti richiesti dalle norme

statutarie, tenendo informata la Segreteria Generale delle varie situazioni locali. È responsabile della gestione finanziaria, a livello regionale e prepara, per l'approvazione da parte del Consiglio Regionale (annualmente) il bilancio preventivo, entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 15 febbraio dell'anno successivo.

È responsabile della gestione finanziaria a livello regionale nel rispetto del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Regionale.

Sia il bilancio preventivo, sia il rendiconto annuale dovranno essere inviati alla Segreteria Nazionale entro 5 giorni dalla relativa approvazione.

Le contestuali dimissioni del Segretario e della maggioranza dei suoi membri comportano la decadenza dell'intera Segreteria ed in tal caso, dovrà essere convocato il Congresso Regionale per il rinnovo di tutti gli organismi regionali.

La segreteria Regionale dura in carica quanto il Consiglio Regionale (quattro anni). Tutte le decisioni interessanti le attività delle Sezioni Locali e delle strutture provinciali e regionali, previste dallo Statuto, saranno prese dai rispettivi Segretari, sentiti i Vice Segretari, fermo restando la successiva ratifica da parte dei rispettivi Organi.

La rappresentanza legale delle sezioni locali, provinciali e regionali, spetta ai rispettivi segretari.

Art. 10

(Organizzazione centrale)

L'organizzazione centrale dell'U.S.I.F. è composta dai seguenti organismi:

1. Consiglio Generale;
2. Consiglio Nazionale;
3. Esecutivo Nazionale;
4. Segreteria Generale;
5. Presidenza;
6. Collegio Nazionale dei Probiviri;
7. Collegio Nazionale dei Sindaci;



U.S.I.F. – Unione Sindacale Italiana Finanziari

8. Presidenza onoraria.

La Presidenza, il Consiglio Nazionale, la Segreteria Generale ed i Collegi di cui ai numeri 6 e 7 sono eletti direttamente dal Congresso Nazionale.



Art. 11

(Costituzione e funzioni degli organi centrali)

- 1) Il Consiglio Generale è composto dal Consiglio Nazionale integrato dai Segretari Regionali e dai Segretari Provinciali che non siano già Consiglieri Nazionali ed è convocato dalla Segreteria Generale per le questioni di interesse generale. Dura in carica per quattro anni.
- 2) Il Consiglio Nazionale è organo deliberante tra un Congresso Nazionale e l'altro e ha i seguenti compiti:

Elegge l'Esecutivo Nazionale, definisce gli indirizzi di massima dell'attività sindacale e organizzativa dell'U.S.I.F. sulla base delle deliberazioni del Congresso Nazionale;

Esamina per l'approvazione (annualmente):

- il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce;
- il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo, che la Segreteria Generale Nazionale sottoporrà al Consiglio Nazionale.

Fissa la ripartizione percentuale dei contributi sindacali tra le strutture nazionale, regionali e provinciali; delibera la misura della quota associativa.

In seno al Consiglio Nazionale, possono essere istituite varie commissioni tecniche, provvisorie e permanenti, per lo studio, l'elaborazione e la soluzione di iniziative e problemi nell'ambito delle direttive di massima emanate dal Consiglio.

Il Consiglio Nazionale è composto da cento consiglieri ed è presieduto dal Presidente del dell'associazione sindacale. Dei cento membri fanno parte di diritto i componenti della Segreteria Generale e la Segreteria Tecnica. Qualora vi siano Regioni che non hanno espresso nessun consigliere eletto, il numero dei consiglieri viene aumentato in ragione di uno per ogni Regione esclusa. I consiglieri di cui al comma precedente dovranno essere immediatamente designati dalle rispettive assemblee dei delegati al Congresso Nazionale. In tutti

U.S.I.F. – Unione Sindacale Italiana Finanziari

10

i casi di decadenza di un Consigliere Nazionale, le surrogazioni saranno deliberate dal Consiglio Regionale della Regione a cui il Consigliere apparteneva all'epoca dell'elezione.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno e quando la convocazione è richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Dura in carica per quattro anni. Il Consiglio Nazionale dura in carica quattro anni.

- 3) L'Esecutivo Nazionale è composto di trentasei iscritti, per quanto possibile, in modo da garantire e sostenere la partecipazione femminile.

Il presente periodo e il precedente sono automaticamente abrogati a far data dal primo congresso nazionale. L'Esecutivo Nazionale definisce gli indirizzi dell'attività sindacale sulla base delle deliberazioni del Consiglio Nazionale. Elabora, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, con esclusione dal calcolo delle schede bianche e degli astenuti nella stretta osservanza dello Statuto e delle deliberazioni del Congresso Nazionale. Dei detti trentasei membri fanno parte di diritto i componenti della Segreteria Generale. È presieduto dal Segretario Generale. È convocato dal Segretario Generale almeno una volta ogni quattro mesi o quando lo richiedano almeno un terzo dei suoi membri. Per gravi e comprovati impedimenti, i membri dell'Esecutivo possono farsi rappresentare con delega scritta da altri membri dello stesso consesso. Per ogni delegato è ammessa soltanto una delega. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Segretario Generale. L'Esecutivo Nazionale dura in carica per quattro anni.

- 4) La Segreteria Generale è l'organo di direzione operativa dell'associazione sindacale e assicura l'attuazione degli indirizzi fissati dal Consiglio Nazionale e dall'Esecutivo Nazionale; cura l'andamento dell'attività sindacale ai suoi vari livelli. La Segreteria Generale è composta dal Segretario Generale, da due Segretari Generali Aggiunti e da tre Segretari Nazionali. In seno alla Segreteria Generale è istituito l'Ufficio di Segreteria Generale di cui fanno parte con pari dignità il Segretario Generale e i due Segretari Generali Aggiunti. Il Segretario Generale può avvalersi della collaborazione diretta di alcuni componenti del Consiglio Nazionale o dell'Esecutivo Nazionale.

Il Segretario Generale può avvalersi di una Segreteria Tecnica composta da un massimo di cinque persone, eletti dalla Segreteria Generale, tra una rosa di nominativi proposti dal Segretario Generale, scelte tra gli iscritti all'associazione sindacale. Queste ultime, alle sue dirette dipendenze, divengono Dirigenti



(Coordinatori Nazionali) e componenti di diritto del Consiglio Nazionale e cessano l'appartenenza al Consiglio con la cessazione di componente la Segreteria Tecnica.

Gli stessi non hanno diritto di voto.

La segreteria tecnica è costituita dall'Ufficio del Portavoce Nazionale, dall'Ufficio Studi, dall'Ufficio Organizzativo e dall'Ufficio Tecnico.



I componenti la Segreteria Generale sono responsabili collegialmente dell'attività finanziaria dell'associazione sindacale e il loro ufficio predispone annualmente, il bilancio preventivo, entro il 20 novembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 20 marzo dell'anno successivo, per la successiva approvazione da parte del Consiglio Nazionale.

Sia il bilancio preventivo, sia il rendiconto annuale dovranno essere inviati alla Segreteria Nazionale entro 5 giorni dalla relativa approvazione.

I predetti documenti saranno resi pubblici, entro dieci giorni dalla loro approvazione, mediante pubblicazione sul sito internet dell'U.S.I.F.

Il Segretario Generale è il rappresentante legale dell'associazione sindacale. In caso di impedimento, è sostituito dal Segretario Generale Aggiunto più anziano di età. Il Segretario Generale, di intesa con quest'ultimo, assegna le deleghe e coordina tutte le attività della Segreteria Nazionale articolate nei vari Uffici di Segreteria.

La Segreteria Generale si riunisce, di regola, ogni mese ed ogni qualvolta sia convocata dal Segretario Generale o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti. Sono valide le deliberazioni della Segreteria, quando è presente almeno la metà dei componenti. La Segreteria adotta le decisioni a maggioranza dei presenti, esclusi dal computo i voti nulli o astenuti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Segretario Generale.

La Segreteria Generale emana direttive vincolanti alle strutture provinciali e regionali. L'inadempimento costituisce grave violazione statutaria. I membri della Segreteria durano in carica quattro anni. In caso di decadenza o di dimissioni per qualsiasi motivo di un membro della Segreteria Generale, l'Esecutivo Nazionale elegge un appartenente all'Esecutivo stesso, su proposta del Segretario Generale. Analoga elezione avviene nel caso in cui un Segretario Nazionale decade per atto di formale sfiducia del Segretario Generale.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name "A. R."

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name "A. R."

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "A. R."

La sfiducia di cui sopra, con atto motivato, deve essere ratificata con voto di maggioranza della Segreteria Generale. In caso di decadenza o di dimissioni per qualsiasi motivo del Segretario Generale L'Esecutivo Nazionale elegge con appello nominale, su proposta della Segreteria Generale il nuovo Segretario Generale.



- 5) La Presidenza dell'U.S.I.F. è costituita dal Presidente del Sindacato e da due Vice Presidenti, tutti eletti dal Congresso Nazionale, tra esponenti sindacali già componenti della Segreteria Generale o in mancanza dai componenti dell'Esecutivo Nazionale. Il Presidente dell'U.S.I.F. è il garante supremo dell'osservanza dello Statuto; presiede il Consiglio Nazionale e guida le delegazioni di rappresentanza dell'U.S.I.F.. È il supremo organo conciliatore dell'U.S.I.F. svolgendo la sua mediazione prima dell'intervento degli organi statutari centrali. Convoca il Consiglio Nazionale in seduta straordinaria, quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti o dalla Segreteria Generale, per gravi esigenze di interesse generale del Sindacato. È coadiuvato da due Vice Presidenti. La carica di Presidente, è incompatibile con qualsiasi altra nell'ambito del Sindacato.



La carica di Vice Presidente ha un'incompatibilità temporanea con altre cariche solo quando svolge la carica di Presidente.

I membri della Presidenza durano in carica quattro anni.

- 6) Il Collegio Nazionale dei Proibiviri è il massimo organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. È composto da tre membri eletti dal Congresso Nazionale, di cui uno svolge le funzioni di Presidente a rotazione annuale.

È inoltre facoltà della Segreteria Generale proporre al Consiglio Nazionale di eleggere, in aggiunta ai tre eletti dal Congresso e nel rispetto delle cause di ineleggibilità (di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 28 aprile 2022, nr. 46) e dei termini massimi di durata del mandato (di cui al medesimo articolo 8, comma 4, della citata legge), fino a tre membri da scegliere tra gli ex appartenenti alla Segreteria Generale, all'Esecutivo Nazionale, alla Presidenza, ed al Collegio Nazionale dei Proibiviri.

Ha il compito di dirimere le controversie tra gli iscritti e i vari organi del Sindacato e tra le organizzazioni verticali e orizzontali di tutte le istanze sindacali e di irrogare le sanzioni previste dall'art. 18 dello Statuto. E' suddiviso in due Sezioni, una consultiva e l'altra giurisdizionale, ognuna delle quali composta da tre

probiviri eletti dal Consiglio Nazionale tra una rosa di nominativi proposti dal Presidente. Una Sezione chiamata ad emettere i provvedimenti e l'altra Sezione giudica sui ricorsi. Il Collegio si pronuncia in seconda istanza su impugnazione delle decisioni dei Collegi Regionali dei Probiviri ed in un'unica istanza sulle altre questioni. I ricorsi al Presidente del Collegio devono essere presentati entro il termine perentorio di 10 giorni dall'evento, devono essere definiti entro il termine massimo di tre mesi dalla presentazione e devono essere notificati con lettera raccomandata A.R. agli interessati e alla Segreteria Generale, che ha la potestà di costituirsi per aderire od opporsi alla pretesa avanzata. La prova della notificazione dei ricorsi allegata al ricorso stesso, e l'eventuale omissione è causa di decadenza del gravame. Le pronunce dei Probiviri sono esecutive dalla data di notifica. Per adottare validamente le deliberazioni, deve essere presente almeno la metà dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.



Il Collegio dura in carica quattro anni.

Nel caso in cui è necessario eleggere ulteriori membri l'elezione avviene in Consiglio Nazionale.

- 7) Il Collegio Nazionale dei Sindaci ha il compito di controllare l'amministrazione, verificare le entrate, la regolarità di tutte le spese, l'esistenza e la destinazione delle eccedenze attive di tutti gli organi centrali dell'U.S.I.F. di richiedere agli organi centrali e periferici dell'associazione professionale a carattere sindacale la relazione e la documentazione sui rendiconti consuntivi e sui bilanci del Sindacato. I suoi componenti adempiono alle loro funzioni a norma degli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili e riferiscono sull'attività svolta alla Segreteria Generale ed al Consiglio Nazionale. È composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Il Presidente è eletto dal Collegio tra i membri effettivi. È inoltre facoltà della Segreteria Generale proporre al Consiglio Nazionale l'elezione, in aggiunta ai tre eletti dal Congresso e nel rispetto delle cause di ineleggibilità (di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 28 aprile 2022, nr. 46) e dei termini massimi di durata del mandato (di cui al medesimo articolo 8, comma 4, della citata legge), fino a tre membri da scegliere tra gli ex appartenenti alla Segreteria Generale, all'Esecutivo Nazionale, alla Presidenza, ed al Collegio Nazionale dei Sindaci.

Il Collegio dura in carica quattro anni.

U.S.I.F. – Unione Sindacale Italiana Finanziari



Nel caso in cui è necessario eleggere ulteriori membri l'elezione avviene in Consiglio Nazionale.

- 8) Ufficio di Presidenza Onoraria del Sindacato. Viene istituito l'Ufficio di Presidenza Onoraria del Sindacato. A tale ufficio accedono di diritto i già componenti la Segreteria Generale, purché regolarmente iscritti all'U.S.I.F.

L'Ufficio di Presidenza Onoraria, in ragione della natura onorifica svolge un ruolo meramente consultivo, eventuale e non vincolante, e privo di compiti e attribuzioni.



Art. 12

(Deliberazioni degli organi centrali e periferici)

Salvo che non sia diversamente stabilito, le riunioni degli organi centrali e periferici sono validamente costituite, in prima convocazione, con l'intervento di due terzi dei membri e sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti. Se non è possibile deliberare per mancanza di numero legale in prima convocazione, la riunione è validamente costituita, in seconda convocazione, da tenersi entro la stessa giornata qualunque sia il numero dei partecipanti. Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, esclusi dal computo i voti nulli e le astensioni. Le votazioni e le elezioni salvo che non siano presentate più liste, possono avvenire, a qualunque livello, per deliberazione a maggioranza dell'organismo, scegliendo tra i seguenti sistemi:

- a) per acclamazione
- b) per alzata di mano;
- c) per appello nominale;
- d) a scrutinio segreto.



Art. 13

(Elezioni delle cariche vacanti)

Se non diversamente stabilito, quando, per qualsiasi motivo, si verifica una mancanza di un componente di un organo, il sostituto viene eletto o nominato nella prima riunione utile dell'Organo collegiale competente alla sua elezione o

alla nomina, e rimarrà in carica fino alla scadenza naturale dell'organo stesso.

TITOLO III

FUNZIONE E COMPOSIZIONE DEI CONGRESSI



Art. 14

(Congressi locali, provinciali e regionali)

Il Congresso Provinciale ha funzioni deliberanti in ambito provinciale. Esso si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro anni, in corrispondenza della convocazione del Congresso Regionale o Nazionale, su convocazione del Consiglio Provinciale. La convocazione straordinaria del Congresso Provinciale può essere richiesta alla Segreteria Generale dal Consiglio Provinciale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti o da un terzo degli iscritti, nonché dall'Esecutivo Nazionale. La convocazione del Congresso Straordinario è eventualmente deliberata dalla Segreteria Generale. Il Congresso Provinciale fissa le direttive generali delle attività sindacali in ambito provinciale, in armonia con gli indirizzi degli organi centrali; in particolare, si pronuncia sulla relazione dell'attività della Segreteria Provinciale. Ove il Congresso si svolga con funzioni pregressuali, esso elegge i delegati al Congresso Regionale. Il Congresso Provinciale è composto dai delegati in regola con il tesseramento, eletti nei Congressi Locali, e dai componenti del Consiglio Provinciale e del Collegio Provinciale dei Sindaci uscenti, che non siano stati eletti delegati, ma senza diritto di voto.

Analoghe modalità saranno seguite anche per i Congressi Regionali, nonché dalle Sezioni Locali. In particolare, il Congresso Regionale è composto dai delegati eletti dal Congresso Provinciale e dai componenti del Consiglio Regionale e dei Collegi Regionali del Probiviri e dei Sindaci uscenti, che non siano eletti delegati, ma senza diritto di voto.

I Congressi delle Sezioni Locali sono composti dall'Assemblea Generale degli iscritti.

Il Congresso Regionale fissa le direttive generali delle attività sindacali in ambito regionale, in armonia con gli indirizzi degli Organi centrali; in particolare, si pronuncia sulla relazione dell'attività della Segreteria Regionale. Ove il

Congresso si svolga con funzioni pregressuali, esso elegge i delegati al Congresso Nazionale. Le elezioni nei Congressi Provinciali, Regionali e Locali, sono prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti.

Gli organismi eletti in caso di Congresso Straordinario durano in carica fino alla scadenza del quadriennio calcolato dalla celebrazione del primo Congresso ordinario.



Art. 15

(Congresso Nazionale)

Il Congresso Nazionale fissa l'indirizzo generale e le linee di politica sindacale dell'U.S.I.F. e degli organismi da esso dipendenti.

Si pronuncia, inoltre, sulle relazioni sindacali, organizzative e finanziarie.


Le decisioni del Congresso Nazionale sono prese a maggioranza semplice dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti; salvo quelle relative alla modifica dello Statuto o allo scioglimento del sindacato, per le quali è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti.

Il Congresso Nazionale si riunisce ordinariamente ogni quattro anni.

La convocazione del Congresso Straordinario è deliberata dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Può essere altresì deliberata dall'Esecutivo Nazionale quando il Congresso Straordinario è richiesto dalla maggioranza assoluta degli iscritti al Sindacato.

Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti nei Congressi Regionali. La data di svolgimento del Congresso Nazionale deve essere resa nota almeno un mese prima della convocazione. Per l'elezione della Segreteria Generale, della Presidenza e dei Collegi Nazionali dei Probiviri e dei Sindaci, sono presentate liste chiuse di candidati.

In quelle per la elezione della Segreteria Generale e della Presidenza deve essere specificata l'indicazione della carica ricoperta da ogni candidato. Possono essere votate liste che abbiano ricevuto la preventiva sottoscrizione del 35% dei delegati del Congresso Nazionale. Sono dichiarati eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza dei voti dei presenti esclusi dal computo i voti nulli e gli



astenuiti. Per l'elezione del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale sono presentate liste chiuse di candidati che abbiano ricevuto la preventiva sottoscrizione del 30% dei delegati al Congresso Nazionale. Per le elezioni di cui al comma precedente, il quorum viene stabilito secondo la seguente relazione, arrotondando per eccesso il decimale maggiore di cinque: $\text{Nr. Voti validi} = \text{quorum}$ Il numero degli eletti per ogni lista è pari ai quorum conquistati da ciascuna lista. Il quorum attribuibile ai resti viene assegnato alla lista che ha ottenuto il maggior numero dei resti, purché abbia ottenuto almeno un quorum intero.



La proclamazione degli eletti avviene secondo l'ordine di iscrizione dei singoli candidati in ciascuna lista per il numero dei quorum conquistati. Ogni delegato al Congresso Nazionale può sottoscrivere non più di una lista, pena l'annullamento di tali sottoscrizioni.

Art. 16

(Regolamenti dei Congressi)

Le modalità relative alla partecipazione dei delegati ed allo svolgimento dei Congressi Provinciali, Regionali e Nazionali, sono disciplinate dalle norme regolamentari in materia, deliberate dall'Esecutivo Nazionale, in stretta osservanza delle norme statutarie.

I Congressi a tutti i livelli nominano, per ogni riunione, il Presidente, con il compito di coordinatore e moderatore nonché un Segretario, con il compito di verbalizzare dettagliatamente lo svolgimento dei lavori. I verbali dei lavori sono firmati dal Presidente e dal Segretario ed inviati, entro tre giorni, alla Segreteria Generale.



TITOLO IV

SANZIONI – INCOMPATIBILITÀ

Art. 17

(Sanzioni organiche)



Qualora sia accertata una grave inefficienza di una Sezione Locale, Provinciale o Regionale dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari o la

violazione di norme Statutarie, il Segretario Generale sentita la Segreteria Generale può adottare, secondo la gravità dei casi, le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto alla segreteria interessata;
- b) lo scioglimento degli organi direttivi della struttura interessata e gestione commissariale della stessa. La gestione commissariale non può durare oltre otto mesi, entro i quali dovrà essere indetto il relativo congresso. L'Esecutivo Nazionale per esigenze organizzative può concedere una proroga.



Art. 18

(Sanzioni individuali)

L'appartenenza di singoli iscritti all'associazione professionale a carattere sindacale tra militari può cessare automaticamente o per deliberazione degli organi del Sindacato stesso.

Cessa automaticamente:

- per la risoluzione del rapporto di impiego con l'Amministrazione della Guardia di Finanza;
- per appartenenza ad altre organizzazioni sindacali, o ad altre associazioni, con provvedimento della Segreteria Generale.

Cessa per deliberazione degli organi dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari:

- nel caso in cui l'attività del singolo, astrattamente si attagli a ipotesi di reato o si sia dimostrata penalmente illecita o sistematicamente e particolarmente dannosa alle disposizioni dell'associazione, alla sua composizione morale o ne abbia gravemente violato le norme statutarie.

Secondo la gravità della mancanza, sono previste le seguenti sanzioni:

- a. richiamo scritto;
- b. sospensione da uno a sei mesi;
- c. espulsione.

Per i membri degli organi direttivi locali, provinciali e regionali delle stesse strutture che si siano resi responsabili delle violazioni previste dal presente articolo, il provvedimento di cui ai precedenti punti 1) e 2) è deliberato dalla

Segreteria Generale su proposta del Segretario Generale. Per i membri dell'Esecutivo Nazionale, della Segreteria Generale e della Presidenza, le sanzioni di cui ai punti 1), 2), e 3) sono deliberate dall'Esecutivo Nazionale a maggioranza dei due terzi dei membri, esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i membri in conflitto di interessi con la messa in stato d'accusa, su proposta del Segretario Generale. Avverso le deliberazioni della Segreteria Generale e dell'Esecutivo Nazionale è ammesso ricorso da parte dell'interessato e della Segreteria Generale al Collegio Nazionale dei Probiviri che giudica in una composizione diversa. In tutti i casi in cui, essendo stati adottati provvedimenti, pende ricorso, l'attività sindacale del ricorrente è sospesa fino a quando non sia intervenuto giudizio definitivo. È garantito il diritto costituzionale di difesa.



Art. 19

(Incompatibilità)

La carica di membro della Segreteria Generale è incompatibile con quella di membro di altre Segreterie dell'U.S.I.F. I membri dei Collegi dei Probiviri e dei Sindaci non possono rivestire cariche direttive od esecutive dell'organizzazione dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

È inoltre incompatibile la carica di probiviro regionale con quella di probiviro nazionale, nonché quella di sindaco ad un determinato livello con quella di sindaco ad un altro qualsiasi livello.

Tutti gli incarichi negli organismi provinciali, regionali e nazionali non sono compatibili con quello di Comandante Generale della Guardia di Finanza, Comandante in seconda, Comandante Interregionale o equiparato, Capo di Stato Maggiore del Comando Generale, Comandante Regionale o equiparato, Capo Reparto del Comando Generale, Capo di Stato Maggiore del comando interregionale o regionale, Comandante Provinciale e con l'incarico di dirigente di ufficio legittimato a svolgere attività di contrattazione nazionale o territoriale.

Art. 20

(Gestione amministrativa)

Gli Organi centrali e periferici dell'U.S.I.F. che gestiscono un proprio fondo, nonché le persone che li rappresentano, sono direttamente responsabili del loro



corretto utilizzo. I rappresentanti degli Organi centrali e periferici sono direttamente responsabili delle obbligazioni che assumono per qualsiasi motivo o causa e non potranno essere mallevati dalla Segreteria Generale. La Segreteria Generale può disporre controlli o interventi di natura finanziaria senza assunzioni di responsabilità.

Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione dell'U.S.I.F. saranno annualmente resi conoscibili, entro dieci giorni dalla loro approvazione, mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione così come indicato al precedente articolo 11, punto 4).

Art. 21

(Contrattazione collettiva e partecipazione di base)

Le strutture direttive ed esecutive dell'U.S.I.F. diffondono le iniziative dirette a favorire la partecipazione degli iscritti all'attività sindacale.

Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati, nonché le notizie afferenti all'attività sindacale, vengono annotati in appositi registri e trasmessi alla Segreteria Generale.

I comunicati e le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive sono resi pubblici attraverso gli strumenti di pubblicità previsti e adottati dalla Segreteria Generale.

La pubblicazione degli atti – ex art. 15 c. 1 Legge n. 46 del 2022 - avverrà attraverso il sito ufficiale dell'U.S.I.F. ovvero esposizione alla sede legale dell'U.S.I.F.

I dirigenti possono intrattenere rapporti con gli organi di stampa e rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.

Art. 22

(Disposizioni sul patrimonio dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari e modifiche dello Statuto)



U.S.I.F. – Unione Sindacale Italiana Finanziari



21



In base alla legislazione vigente - Legge n. 46 del 2022 - e tenuto conto del fatto che alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari si applicano (ove compatibili) le norme del codice civile :

- a. è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge;
- b. in caso di scioglimento dell'U.S.I.F. a qualunque causa esso sia dovuto, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo, ad altra associazione sindacale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
- c. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile né restituibile.

Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dal Congresso Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti. Prima di essere vincolanti per gli iscritti, le modifiche approvate saranno oggetto di comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nel rispetto dei termini di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 28 aprile 2022, n. 46.

L' U.S.I.F. è finanziato esclusivamente dai contributi sindacali degli iscritti e con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore degli iscritti. Non può ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione del patrimonio residuo di altra associazione professionale a carattere sindacale sciolta.

Art. 23

(Norma di chiusura)

Le attività svolte dell'U.S.I.F. e dai suoi organi sono compiute nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy e trasparenza contemplate dall'ordinamento giuridico. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

